NORME PER L'ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE

Art. 3

Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale

Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che e' tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui all'articolo 2, comma 5.

Versione in vigore dal 23 gennaio 1994, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'accertamento e la certificazione di morte
Estremi	Legge 29 dicembre 1993, n. 578
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-accertamento-e-la-certificazione-di-morte/art-3-obblighi-per-i-sanitari-nei-casi-di-cessazione-di-attivita-cerebrale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it